

REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO
TITOLO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA



INDICE

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 - Prova Pratico Valutativa.....	3
Art. 3 – Commissione giudicatrice della PPV.....	4
Art. 4 – Prova Finale.....	4
Art. 5 – Esame di laurea magistrale.....	5
Art. 6 – Relatore/Relatrice ed eventuale contro relatore/relatrice.....	5
Art. 7 – Requisiti per l’Esame di laurea magistrale.....	5
Art. 8 – Modalità e scadenze presentazione della domanda di conseguimento titolo.....	6
Art. 9 – Commissione d’Esame di laurea magistrale.....	7
Art. 10 – Definizione del voto di laurea e conferimento del titolo.....	7
Art. 11 – Norme finali e transitorie.....	7
Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea.....	8
Allegato 2 – Griglia di valutazione dell’elaborato di Prova finale.....	9



Art. 1 – Definizioni

1. Il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia è subordinato al superamento di una Prova Finale preceduta da una Prova Pratica Valutativa (PPV) che abilita alla professione di psicologo.
2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) **Prova finale:** attività formativa conclusiva del percorso di studio alla quale è attribuito un numero di CFU definito dal Regolamento Didattico del corso.
 - b) **Tirocinio Pratico Valutativo (TPV):** esperienza formativa professionalizzante pre-laurea alla quale è attribuito un numero di CFU definito dal Regolamento Didattico del corso.
 - c) **Prova Pratica Valutativa (PPV):** prova orale abilitante alla professione psicologica.
 - d) **Esame di Laurea magistrale:** consiste in una discussione pubblica della tesi di laurea a conclusione della Prova Finale.
 - e) **Laureando/Laureanda:** studente/studentessa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto/a per conseguire il titolo di studio, a eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che ha presentato domanda di conseguimento titolo.
 - f) **Commissione giudicatrice della PPV:** commissione che ha il compito di valutare la preparazione professionale del/della candidato/candidata per l'abilitazione all'esercizio della professione.
 - g) **Commissione Esame di Laurea magistrale:** commissione incaricata di esaminare il/la laureando/laureanda all'esame di Laurea Magistrale.
 - h) **Tesi di laurea:** elaborato scritto redatto dal/la laureando/a sotto la guida di un/a relatore/relatrice.
 - i) **Relatore/Relatrice:** docente che supervisiona l'attività di tesi svolta dallo/a studente/ssa.
 - j) **Contro-relatore/relatrice:** figura eventualmente nominata dal/dalla Direttore/Direttrice, con il ruolo di valutare la tesi prodotta dal/dalla candidato/candidata e che non ha partecipato alla supervisione della tesi.

Art. 2 - Prova Pratico Valutativa

1. La normativa che ha introdotto la laurea abilitante in Psicologia prevede, al termine del Tirocinio Pratico Valutativo, lo svolgimento della Prova Pratica Valutativa il cui superamento è vincolante per l'ammissione all'Esame di laurea magistrale.
2. La prova abilitante all'esercizio della professione psicologica è unica e svolta in modalità orale. Verte



sull'attività svolta durante il Tirocinio Pratico Valutativo e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

3. La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del/della candidato/candidata di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.
4. La PPV può essere svolta dopo la conclusione dei 30 CFU del Tirocinio Pratico Valutativo (previsti tra triennale e/o magistrale) con valutazione positiva secondo le modalità previste.
5. La PPV è superata con il conseguimento da parte dello/della studente/studentessa di un giudizio di idoneità, espresso da un'apposita Commissione giudicatrice, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.
6. Lo/la studente/studentessa che riceve una valutazione negativa alla PPV, dovrà ripetere il TPV o parte di esso secondo quanto deciso dalla Commissione giudicatrice.

Art. 3 – Commissione giudicatrice della PPV

1. La Commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso, e, per l'altra metà, membri designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, sentiti gli Ordini professionali di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.

Art. 4 – Prova Finale

1. L'attività formativa per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella predisposizione di una tesi inerente un tema del percorso di studi, svolta dal/dalla candidato/candidata sotto la guida di un/una relatore/relatrice.
2. Sono previste due tipologie di tesi:
 - a) Tesi di tipo compilativo-bibliografico. Si tratta di una trattazione accurata, esauriente e critica di un compito applicativo o di una rassegna della letteratura su un tema tra quelli trattati nel corso di studi



che esprima una capacità di lavoro autonomo e di organizzazione di materiale bibliografico.

- b) Tesi di tipo sperimentale-teorico. Si tratta di un lavoro che richiede un'analisi teorica, critica e originale di un fenomeno psicologico o la progettazione e realizzazione di uno studio sperimentale sulla base di standard metodologici riconosciuti, capacità di ricerca autonoma, di riflessione critica e tratti di originalità.
3. La tesi viene discussa davanti a una commissione durante l'Esame di laurea magistrale.

Art. 5 – Esame di laurea magistrale

1. L'Esame di laurea magistrale costituisce un rilevante momento formativo all'interno del percorso proposto con una doppia valenza. Da un lato permette di verificare il raggiungimento o meno di capacità di riflessione metacognitiva sulle conoscenze acquisite e la capacità di applicarle in un contesto di ricerca empirica direttamente condotto in uno o più degli ambiti della Psicologia. Dall'altro lato, permette di valutare il raggiungimento o meno di un livello di autonomia adeguato a impostare, redigere e discutere un testo scientifico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi del corso di studi da parte del/della candidato/candidata è valutato nel corso dell'Esame di laurea magistrale.

Art. 6 – Relatore/Relatrice ed eventuale contro relatore/relatrice

1. Il ruolo di relatore/relatrice compete a un/una docente afferente all'Ateneo o ad altro/a docente titolare di un insegnamento offerto dall'Ateneo, i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio del/della laureando/laureanda.
2. È cura del/della relatore/relatrice indirizzare il/la studente/studentessa verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti.
3. Il/La Direttore/Direttrice può eventualmente nominare un/una contro relatore/relatrice, che non ha partecipato alla supervisione della tesi, con la funzione di valutare la tesi prodotta dal/dalla candidato/candidata.

Art. 7 – Requisiti per l'Esame di laurea magistrale

1. L'Esame di laurea magistrale può essere sostenuto solo dopo aver acquisito da parte del/della laureando/laureanda tutti i crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo di laurea



magistrale, fatta eccezione per quelli relativi alla Prova Finale e avere ottenuto il parere favorevole da parte del/della docente relatore/relatrice, nonché solo dopo aver ricevuto giudizio di idoneità alla Prova Pratico Valutativa che si svolge precedentemente all'Esame di laurea magistrale.

2. Il/La laureando/laureanda che intende sostenere l'Esame di laurea magistrale dovrà presentare domanda di ammissione secondo le modalità e le scadenze indicate dall'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti e pubblicate sul portale del corso di studio.
3. La domanda di iscrizione all'Esame di laurea magistrale, di cui al successivo articolo 8, viene sottoscritta, per approvazione, da parte del/della relatore/relatrice.

Art. 8 – Modalità e scadenze presentazione della domanda di conseguimento titolo

1. Il/La laureando/laureanda deve presentare domanda di iscrizione all'Esame di laurea magistrale entro le scadenze e secondo le modalità pubblicate sul portale del corso di studi. Al momento dell'iscrizione all'Esame di laurea magistrale il/la laureando/laureanda dovrà aver superato e registrato tutti gli esami relativi alle attività formative previste dal percorso di studi, a eccezione delle attività di Tirocinio Pratico-Valutativo, che potranno anche essere registrate successivamente (ma in ogni caso prima della Prova Pratica Valutativa) e della data dell'Esame di laurea magistrale.
2. Il/La laureando/laureanda deve inoltre presentare all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti la tesi nella versione definitiva entro le scadenze e secondo le modalità pubblicate sul portale del corso di studio (di norma sette giorni precedenti la data fissata per l'Esame di laurea magistrale).
3. Entro la medesima data è richiesta da parte del/della laureando/laureanda la consegna di una copia della tesi al/alla relatore/relatrice e all'eventuale secondo/a relatore/relatrice.
4. Qualora il/la laureando/laureanda intenda ritirarsi dall'appello di laurea, dovrà presentare domanda scritta (in carta semplice o inviando un'e-mail dal proprio indirizzo istituzionale) all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti. In tal caso per l'iscrizione a un Esame di laurea magistrale successivo sarà necessario ripresentare la domanda di iscrizione.
5. Il/La candidato/candidata che risulti assente all'appello a cui era iscritto/a, potrà sostenere l'Esame di laurea magistrale in un'altra sessione di laurea. La nuova domanda di ammissione sarà accettata solo previa idonea e certificata giustificazione dell'assenza.



Art. 9 – Commissione d'Esame di laurea magistrale

1. La Commissione per l'Esame di laurea magistrale è nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive ed è formata da almeno cinque componenti scelti tra i docenti afferenti all'Ateneo e docenti titolari di insegnamenti del corso di studio, scelti prioritariamente tra i/le relatori/relatrici dei/delle laureando/laureanda che hanno presentato domanda di conseguimento del titolo.
2. Della Commissione devono far parte in ogni caso almeno tre professori/professoressa o ricercatori/ricercatrici dell'Università. Il/La Presidente della Commissione, nominato dal/dalla Direttore/Direttrice fra i/le professori/professoressa o i/le ricercatori/ricercatrici dell'Università di Trento, è il responsabile della procedura.
3. I decreti di nomina delle Commissioni, in cui sono indicate anche le date fissate per la discussione delle tesi, saranno pubblicati sul portale del corso di studi.
4. La partecipazione alle Commissioni di Laurea magistrale da parte dei membri nominati deve essere considerata prioritaria rispetto alle altre attività didattiche.
5. Ciascun/a Relatore/Relatrice redige il giudizio sull'attività svolta dal/la laureando/a secondo il modello riportato all'Allegato 2, e lo invia all'Ufficio Supporto Didattica almeno tre giorni lavorativi prima della seduta di laurea.T

Art. 10 – Definizione del voto di laurea e conferimento del titolo

1. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, viene determinato dalla Commissione di Esame di Laurea Magistrale, secondo i criteri definiti nell'allegato 1.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla coorte dell'anno accademico 2023-24.

Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea

Il voto di laurea magistrale viene calcolato in quattro passaggi:

1. Calcolo della media
2. Conversione in centodecimi
3. Punti stabiliti con la valutazione
4. Punteggio finale e eventuale conferimento della lode

1. Calcolo della media

Il voto di laurea magistrale si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti, tenendo conto che:

- la valutazione “30 e lode” corrisponde a 31;
- nel calcolo della media non sono considerati gli esami soprannumerari
- la media viene espressa con due cifre decimali

2. Conversione in centodecimi

Il risultato del calcolo della media viene trasformato in centodecimi moltiplicandolo per il fattore 3,67 e mantenendo le due cifre decimali.

3. Punti stabiliti con la valutazione

La Commissione di Esame di laurea magistrale assegna un punteggio, fino ad un massimo di 10 punti, che tiene conto di:

- Tipologia della tesi:
 - a. Fino a 4 punti per tesi di tipo compilativo-bibliografico;
 - b. Fino a 10 punti per tesi di tipo sperimentale-teorico;
- Qualità della tesi;
- Qualità dell’esposizione;
- Giudizio del/della relatore/relatrice e dell’eventuale secondo/a relatore/relatrice.

4. Punteggio finale e eventuale conferimento della lode

Il voto finale di laurea magistrale si ottiene sommando al punteggio della media degli esami convertito in centodecimi il punteggio assegnato dalla Commissione arrotondando al numero intero più vicino. Nel caso in cui il punteggio sia superiore o uguale a 110, la commissione all’unanimità può conferire la lode.

